REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Servizio Territoriale di TEMPIO PAUSANIA

CAPITOLATO DI GARA

per
ESTRAZIONE e VENDITA di PRODOTTI SUGHERICOLI

FORESTA DEMANIALE “Monte Limbara Sud – Berchidda”

DETERMINAZIONE del DIRETTORE ST EFS di TEMPIO PAUSANIA N. 118 del 03/05/2010- C.I.G. 0476808268

PARTE I
Oggetto e descrizione della vendita

Art. 1
(Oggetto dell’asta)

Il presente capitolato ha per oggetto l’estrazione e la vendita in pianta di sughero gentile di qualsiasi classe, affiamato e non, sugherone e pezzame di macina ricavabili da piante da decorticare per numero 9.600 (novemilaseicento) circa, e da demaschiare per numero 3.400 (tremilaquattrocento) circa, radicate nella Foresta Demaniale “Monte Limbara Sud” in agro del Comune di Berchidda, di proprietà dell’Ente Foreste della Sardegna.

La vendita di che trattasi sarà fatta a corpo, con importo a base d’asta unico per tutte le categorie dei prodotti sughericoli suddetti, di **€ 72.000,00** (diconsi euro settantaduemila/00) al netto dell’IVA (esclusa). L’aggiudicazione sarà disposta a favore dell’offerta con prezzo più alto, secondo le norme di seguito riportate.

L’aggiudicatario è tenuto all’acquisto della partita di prodotti sughericoli nel suo complesso, costituita da sughero gentile, in prevalenza di anni 13, sugherone e pezzame di macina, senza accampare pretesa alcuna sulla quantità e qualità dei prodotti, e/o sulla quantità delle piante da decorticare e demaschiare. L’acquirente eseguirà l’estrazione, l’esbosco ed il trasporto del sughero, nonché altre eventuali operazioni necessarie, a rischio, conto e spese proprie, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualunque causa, anche di forza maggiore. Per tale scopo si obbligano le imprese interessate ad effettuare accurati sopralluoghi nei siti di estrazione (pena l’esclusione dall’eventuale aggiudicazione), al fine di valutare qualità e quantità dei materiali posti in vendita, nonché tutte le situazioni che potrebbero concorrere a determinare costi per i lavori di estrazione, esbosco e trasporto del sughero, e per altre eventuali operazioni necessarie. L’individuazione dei siti di estrazione è determinata da specifica cartografia allegata al presente Capitolato d’Oneri, ed obbligatoriamente di questa si dovrà prendere visione prima e durante i

citati sopralluoghi. Dei sopralluoghi e della visione cartografica connessa si dovrà obbligatoriamente rilasciare e sottoscrivere apposita dichiarazione.

Art. 2

(Modalità di estrazione del sughero)

L'aggiudicatario è tenuto all'estrazione di **tutte** le piante con sughero gentile, siano esse raggruppate o sparse, e dovrà inoltre effettuare la demaschiatura di **tutte** le piante, siano esse raggruppate o sparse, che hanno raggiunto le dimensioni di cui all'art. 20 della L.R. 09.02.1994 n° 4.

L'aggiudicatario è comunque tenuto ad effettuare, a regola d'arte, le seguenti operazioni colturali:

- apertura delle stradelle sulla "mammina" in numero 2 (due opposte) per pianta;
- regolarizzazione delle "collane";
- eliminazione dei "pedoni".

L'altezza di decortica non deve eccedere i limiti previsti dalla L.R. 4/94, e di norma rimanere contenuta nel limite precedente, salvo indicazioni diverse da parte del personale EFS. Qualora questo Servizio Territoriale EFS lo ritenga necessario, gli attrezzi utilizzati per l'estrazione dovranno essere opportunamente disinfettati, al fine di contrastare infezioni per opera di agenti patogeni. La disinfezione suddetta dovrà avvenire secondo metodiche approvate da questo Servizio Territoriale EFS. Il trasporto dei materiali sughericoli dovrà avvenire esclusivamente attraverso la viabilità e le piste esistenti, escluse perciò nuove aperture di piste ed allargamento di quelle esistenti. L'amministrazione non assume responsabilità od oneri relativi ad eventuali passaggi su piste e strade in fondi d'altri proprietari.

Art .3

(Responsabilità dell'aggiudicatario nei lavori di decortica)

In caso di mancata o irregolare esecuzione delle operazioni colturali di cui al precedente art. 2, dovuta a negligenza o imperizia dell'estrattore, sarà applicata una penale di €. 50,00 per ogni manchevolezza; in caso si arrechino lesioni traumatiche di qualsiasi tipo al fellogeno o "mammina", si fa rinvio a quanto previsto dalla citata L.R. 4/94.

Art. 4

(Sicurezza nelle operazioni)

L'aggiudicatario dovrà uniformarsi ad eventuali legittime disposizioni impartite dal personale EFS, e dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di incidenti e danni in genere a persone, cose o beni pubblici o privati, eventi dei quali l'aggiudicatario sarà ritenuto responsabile.

L'aggiudicatario è obbligato ad assicurare il proprio personale. Nell'esecuzione dei lavori di che trattasi si dovranno rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5

(Tempi delle lavorazioni e penalità)

I lavori dovranno essere condotti nei giorni feriali e senza interruzioni, salvo comprovate cause di forza maggiore; essi dovranno essere ultimati entro i termini della stagione sughericola, così come indicato nell'apposito Decreto dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente.

Nel caso l'estrazione non fosse completata entro i termini suddetti per inerzia o negligenza dell'impresa, sarà applicata una penale di €. 50,00 per ogni pianta non utilizzata. Identica penale sarà applicata nel caso di piante non utilizzate per disattenzione, o diversa causa comunque imputabile all'aggiudicatario.

Art. 6
(Sospensione dei lavori)

I lavori d'estrazione potranno essere sospesi qualora l'andamento stagionale debba indurre difficoltà nel distacco del sughero, o costituire pericolo alle condizioni vegetative delle piante; in questa eventualità l'aggiudicatario sarà autorizzato a completare l'estrazione nella stagione sughericola immediatamente successiva. I lavori d'estrazione potranno altresì essere sospesi per giusta e legittima causa, formalmente determinata da questo Servizio Territoriale EFS o dal competente STIRF CFVA.

Art. 7
(Prevenzione incendi e smaltimento rifiuti)

Eventuali residui di lavorazione se non adeguatamente sminuzzati e distribuiti sul suolo, dovranno essere allontanati dalla zona d'estrazione e conferiti in appositi centri di raccolta; così pure eventuali altri rifiuti quali: carta, vetro, plastica e simili.

Riguardo alla prevenzione incendi boschivi dovranno essere scrupolosamente osservate le prescrizioni contenute nella vigente normativa, con particolare attenzione alla L. 353/2000 ed al PRAI.

Art. 8
(Collaudo finale dei lavori)

Alla fine delle operazioni, alla presenza dell'aggiudicatario o di un suo incaricato, si procederà ad una verifica di regolare esecuzione dell'estrazione. Di tale verifica sarà redatto apposito verbale. In esso dovranno determinarsi anche eventuali danni alle piante o alla foresta, che accertati e valutati insindacabilmente da questo Servizio EFS, dovranno essere risarciti entro quindici giorni dalla loro notifica. Eventuali altre infrazioni eventualmente rilevate verranno invece immediatamente notificate alle autorità competenti, per i provvedimenti del caso.

Art. 9
(Termini e modalità di pagamento)

Il pagamento complessivo del prezzo d'aggiudicazione dovrà essere eseguito in quattro rate uguali e pari ciascuna ad un quarto del prezzo d'aggiudicazione comprensivo dell'I.V.A., secondo modalità di versamento che saranno indicate dall'Amministrazione. La prima rata dovrà essere versata all'atto della stipula del contratto, la seconda allorquando sarà stato estratto un quarto del prodotto acquistato, la terza allorquando

sarà stata estratta la metà del prodotto acquistato, e la quarta allorquando sarà stato estratto tre quarti del prodotto acquistato.
In caso di ritardo nel pagamento, oltre alla sospensione immediata del taglio, decorreranno in favore dell'Amministrazione gli interessi legali sulle somme non pagate, che saranno liquidati in sede di collaudo.

Inoltre, qualora il ritardo superi un mese, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con le conseguenze contemplate nel successivo articolo 18.

PARTE II
Disciplinare di Gara

Art.10
(Termini e modalità di ricezione delle offerte)

A) Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno, a pena d'esclusione, presentare un'offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile.

I documenti da presentare – **a pena di esclusione** -, dettagliati nel seguito, e le modalità di presentazione – **anch'esse a pena di esclusione** -, sono i seguenti:

I le ditte dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede dell'impresa e la seguente dicitura "Offerta di acquisto prodotti sughericoli F.D. Berchidda – Asta pubblica del giorno **08/06/2010**". Il suddetto plico a sua volta dovrà contenere:

II. una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente recante la dicitura "Offerta Economica", contenente appunto l'offerta economica della fornitura, da presentare mediante utilizzo o riproduzione del "Modulo di Offerta" predisposto dall'Amministrazione;

III. una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, recante la dicitura "Documentazione di Gara", contenente i documenti concernenti l'ammissione, ovvero:

– 1) autodichiarazione concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione dell'allegato "B" predisposto dall'Amministrazione, debitamente sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, con allegata una copia di un valido documento di identità personale, da prescegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000 (passaporto, carta d'identità, ecc.);

– 2) cauzione provvisoria, a garanzia della stipulazione del contratto, da prestare secondo le modalità indicate all'art. 15 del presente capitolato di gara;

– 3) copia della dichiarazione di avvenuto sopralluogo e visione cartografica.

B) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle **ore 12 del giorno 07/06/2010**; dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti d'integrità indispensabile per l'ammissione alla gara.

C) Le offerte dovranno essere indirizzate ed inviate all'ENTE FORESTE della SARDEGNA – SERVIZIO TERRITORIALE di TEMPIO PAUSANIA,Via Belluno 14 – 07029 Tempio Pausania (OT).

D) L'offerta, pena l'esclusione, dovrà essere proposta esclusivamente in lingua italiana;

E) L'offerta economica, espressa in euro, dovrà essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che, in caso di contrasto tra le indicazioni, prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile da parte della Commissione di Gara.

F) Sull'offerta dovrà essere regolarmente assolta l'imposta di bollo ai sensi di legge, pena la regolarizzazione ai sensi di legge.

Art 11
(Procedura d'aggiudicazione)

L'asta si svolgerà ai sensi dell'art. 73, lettera C, del R.D. 23 maggio 1924, n° 827, in combinato disposto con l'articolo 75 dello stesso Regio Decreto, e pertanto secondo il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta. L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto.

Le offerte economiche dovranno essere incondizionate e possono essere presentate esclusivamente **in rialzo sulla base d'asta**, procedendo all'esclusione automatica delle offerte in ribasso.

In applicazione dell'art. 69 del R.D. 827/1924, si dichiara che sarà facoltà di quest'Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta, ovvero di non aggiudicare in parte o tutta la fornitura motivando, in tal caso, adeguatamente il provvedimento.

In caso d'offerte uguali, si procederà ai sensi dell'Art. 77 del R.D. 827/1924.

Art. 12
(Raggruppamenti d'impresa e consorzi)

In analogia a quanto previsto dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie sugli appalti di forniture, sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate (A.T.I.). L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del contratto che saranno eseguite dalle singole imprese; dovrà inoltre contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 D. Lgs. 163/2006.

In caso d'aggiudicazione, le singole imprese facenti parte del raggruppamento, dovranno conferire mandato collettivo speciale irrevocabile, con rappresentanza ad una di loro, qualificata come capogruppo. Il raggruppamento d'imprese deve essere costituito con atto notarile, il quale deve essere presentato entro 7 (sette) giorni dall'eventuale comunicazione d'aggiudicazione. Non è consentito che una ditta partecipi contemporaneamente alla gara singolarmente e quale componente di un raggruppamento d'impresa, ovvero sia presente in più raggruppamenti d'impresa.

Sono inoltre ammessi alla gara anche i Consorzi di cui all'art. 32 D. Lgs. 163/2006, ai quali sarà applicata la relativa disciplina:

- Non possono partecipare contemporaneamente alla stessa gara un consorzio e le sue consorziate, nel caso in cui si verificasse tale situazione sarebbero escluse le consorziate;
- Ai consorzi d'imprese si applicano le regole previste per le ATI.

I consorzi d'impresa non possono eseguire direttamente il servizio oggetto di gara, ma devono indicare le imprese consorziate esecutrici.

In caso di partecipazione di un consorzio d'imprese, analogamente a quanto previsto per le A.T.I., l'offerta dovrà essere firmata sia dal legale rappresentante del consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i del servizio.

Le A.T.I. ed i consorzi d'imprese dovranno autocertificare, in sede di presentazione dell'offerta, d'essere in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per l'ammissione.

Art. 13
(Capacità dei concorrenti)

Tutte le imprese partecipanti, ivi comprese tutte quelle costituenti raggruppamento stabile o temporaneo, dovranno, pena l'esclusione, avere i seguenti requisiti:

a1) Iscrizioni nei registri professionali:
– Per le imprese residenti in Italia: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., per attività attinente l'appalto;

– Per le imprese residenti in stati membri o firmatarie di accordo GATT, già OMC: iscrizione nel competente registro commerciale o professionale dello Stato di residenza definiti nell'allegato 7 al D. Lgs. 358/92, ovvero iscrizione nel registro commerciale o professionale valido nel paese di residenza.

a2) Assenza di cause di esclusione: le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, i legali rappresentanti e costituenti il consiglio di amministrazione, non dovranno incorrere in uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni. Saranno parimenti escluse le imprese che si sono rese colpevoli di negligenza o malafede in precedenti forniture, in applicazione dell'art. 3 del R.D. 2440/23 e del R.D. 827/24.

a3) Assenza di rapporti di collegamento o controllo con altre imprese partecipanti alla gara, intesi in relazione all'art. 2359 c.c., in forma singola o raggruppata.

a4) Essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ovvero di non essere assoggettata agli obblighi di cui all'art. 17 della L. 68/99.

Art. 14
(Validità dell'offerta)

Le offerte delle ditte rimangono valide per 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta. Decorso tale termine senza che sia stato stipulato il contratto, gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. La predetta facoltà non è esercitatile se il termine è decorso inutilmente per cause imputabili all'offerente.

Art. 15
(Cauzione definitiva e provvisoria)

Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare, pena l'esclusione, una cauzione di validità non inferiore a mesi 3 dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, per un importo pari al 10 % del valore complessivo di aggiudicazione del prodotto, per il quale viene presentata l'offerta. Tale cauzione sarà svincolata entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo nei confronti dell'impresa aggiudicataria, per la quale sarà svincolata a seguito della stipula del contratto e della prestazione della cauzione definitiva.

La cauzione può essere prestata mediante:

1) deposito provvisorio sul CCB Cod. IBAN n. IT93C 0300204810000401039827 intestato Ente Foreste della Sardegna, specificando la causale del versamento.

2) fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata, ai sensi della L. 348/82.

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare una cauzione pari al 20 % dell'importo contrattuale, da produrre in una delle forme innanzi specificate, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonché dell'eventuale risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi. Tale cauzione dovrà prevedere il pagamento a pronta richiesta e l'esonero del beneficio della preventiva escussione, e sarà svincolata, previa richiesta dell'avente diritto, solo a seguito della regolare esecuzione del contratto, comprovata dai documenti di collaudo.

Art. 16
(Seduta di gara e valutazione delle offerte)

Le offerte pervenute entro la scadenza di presentazione, saranno aperte il giorno feriale successivo, cioè il 08/06/2010 - alle ore 10.00, presso la sede dell'ENTE FORESTE della SARDEGNA – SERVIZIO TERRITORIALE di TEMPIO PAUSANIA,Via Belluno 14 – 07029 Tempio Pausania (OT).

La seduta di gara è pubblica e potranno partecipare tutti i soggetti interessati, nei limiti di capienza della sala a disposizione per la seduta.

Il plico contenente l'offerta economica sarà aperto successivamente alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle offerte pervenute.

Non è consentita in tale sede la presentazione di altre offerte, non facendosi luogo a gara di miglioria.

Art. 17
(Stipulazione del contratto)

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, ovvero, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 2440/23, il verbale di aggiudicazione potrà tenere luogo di contratto. In tutti i casi, le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno a carico dell'impresa contraente.

Qualora si debba procedere alla stipula del contratto successiva all'aggiudicazione, il rappresentante dell'impresa risultata aggiudicataria dovrà presentarsi, per la stipulazione del contratto, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data in cui l'Amministrazione comunicherà all'impresa l'esito della gara.

Nel caso si dovrà dimostrare:

- di aver versato le spese contrattuali e di registrazione;

- di aver prestato la cauzione definitiva nella misura e forma prevista.

Ove tale termine non sia rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione può dichiarare unilateralmente e senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, dando inizio altresì alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara o per l'affidamento all'offerente che segue in graduatoria, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio, ed incamerando la parte residua di quest'ultimo.

Si precisa infine che l'esecutività del contratto, per il solo Ente è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative di cui all'art. 10 della L. 575/65 e successive modificazioni, nonché all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa in sede di presentazione dell'offerta.

Qualora dagli accertamenti emergano cause ostative, l'Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione disposta in seduta di gara e all'incameramento della cauzione provvisoria, facendo salvo il ricorso ad altre azioni per il risarcimento di maggiori danni.

PARTE III
Norme Finali

Art. 18
(Risoluzione contrattuale e recesso)

Qualora l'aggiudicatario contravvenga ad una qualsiasi delle clausole contenute nel presente capitolato, il contratto potrà essere rescisso con semplice comunicazione dell'amministrazione, senza che l'aggiudicatario possa accampare pretese di sorta e sarà incamerato integralmente il deposito cauzionale.

Art. 19
(Cessione del contratto, del credito e subappalto)

E’ fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere a qualsiasi titolo, anche parzialmente e/o gratuitamente, il presente contratto, anche nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda. E’ fatto altresì assoluto divieto all’aggiudicatario di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto.

In ogni caso resta piena ed esclusiva la responsabilità del contraente nei confronti dell’amministrazione, per tutto quanto riguarda la regolare esecuzione ed il normale adempimento di tutti gli obblighi contrattuali connessi.

Nel caso di cessione del credito si applicano gli articoli 69 e 70 del R.D. 2440/1923.

Art. 20
(Controversie)

Le controversie insorte fra l'amministrazione e l'impresa possono essere risolte da un collegio arbitrale composto da tre persone, di cui un nominato da ciascuna parte, e l'altro dagli arbitri di comune accordo.

Venendo a mancare, per qualsiasi causa durante il corso del giudizio arbitrale, uno degli arbitri, provvede alla sua tempestiva sostituzione l'autorità o la parte che ha nominato l'arbitro mancante.

Il collegio arbitrale si riunisce presso l'amministrazione e decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese e agli onorari del giudizio. Contro la pronuncia arbitrale è ammessa l'impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

La richiesta di arbitrato deve contenere chiaramente i termini della controversia e l'indicazione della persona scelta come arbitro, e deve essere notificata nella forma delle citazioni (a mezzo cioè di ufficiale giudiziario).

Per la risoluzione giudiziale delle vertenze, il Foro competente è quello territoriale di Tempio Pausania.

Art.21
(Norme regolatrici)

Il presente appalto è regolato in via graduata:

1. dalle clausole del presente atto, nonché dai documenti allegati e/o richiamati nello stesso;

2. dalle norme di Contabilità Generale dello Stato;

3. dal codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per tutto quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Le clausole del presente atto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Art. 22
(Norme finali)

Tutti i termini disposti negli atti di gara sono da intendersi come perentori. Tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell'offerta disposti negli atti di gara, sono da intendersi a pena d’esclusione, salva la

possibilità della commissione di invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, in applicazione analoga a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. 358/92 e successive modificazioni.

Art. 23
(Privacy)

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Gavino Palmas

Il Direttore del Servizio ad interim

Dott. Gavino Palmas